II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 421/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 con riguardo ai limiti di cattura per il capelin nelle acque della Groenlandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le possibilità di pesca del capelin assegnate all'Unione nelle zone CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) sono provvisoriamente stabilite nell'allegato IB del regolamento (UE) n. 53/2010 e ammontano a 0 tonnellate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento, la Commissione è tenuta a fissare le suddette possibilità di pesca non appena venga adottato il totale ammissibile di catture («TAC») per tale specie.

(2) Nell'ambito del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [2], all'Unione è attribuito il 7,7 % del TAC relativo al capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV.

(3) Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che il TAC è stato fissato a 150 000 tonnellate e che la Groenlandia attribuirà all'Unione, conformemente alla quota fissata a norma del protocollo, 11 550 tonnellate da pescare fino al 30 aprile 2010.

(4) Tenuto conto del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e l'Islanda per il 2009 firmato il 16 ottobre 2009 e, in particolare, del quantitativo residuo di 21 624 tonnellate di capelin dovuto all'Islanda per la campagna di pesca precedente, è opportuno trasferire all'Islanda le possibilità di pesca del capelin disponibili per l'Unione nel 2010.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) n. 53/2010.

(6) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione ed essere applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 53/2010, la rubrica relativa alla specie capelin nelle zone CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:** V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN)
UE	11 550 [1]
TAC	Non pertinente

[1] Assegnate all'Islanda. Da pescare fino al 30 aprile 2010.»

[1] GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
[2] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO